



# COMUNE DI ABBASANTA

Provincia di Oristano

Ufficio della Sindaca

Via Garibaldi, 144 - C.A.P. 09071 - P.I. 00068600956 - Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50

Sito web: [www.comune.abbasanta.or.it](http://www.comune.abbasanta.or.it) - E-mail: [protocollo@comune.abbasanta.or.it](mailto:protocollo@comune.abbasanta.or.it)

## ORDINANZA n. 07 del 10 giugno 2021

**Oggetto:** misure per la prevenzione degli incendi sui terreni adiacenti a linee ferroviarie.

### La Sindaca

Premesso che diversi tratti della linea ferroviaria Cagliari Porto Torres, destinata sia al trasporto di passeggeri che merci, attraversano terreni coltivati o meno nel territorio del Comune di Abbasanta.

Tenuto conto che, con l'approssimarsi della stagione estiva, il conseguente prevedibile innalzamento delle temperature, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di incendi lungo le linee ferroviarie ed arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità.

Considerato che in particolar modo nel periodo estivo, la naturale crescita della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un grave pericolo in quanto potenzialmente causa dell'aumento della probabilità d'innesco, sviluppo e propagazione di incendi.

Vista la richiesta di RFI "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, protocollo n° RFI-DPR\_DTP\_CA\A0011\PI\2021\00001055 del 09/06/2021 registrata al protocollo generale di questo Ente in data 09/06/2021 al n.3306, avente per oggetto "Prevenzione incendi".

Preso atto che con la citata nota, RFI chiede alla sottoscritta, ai sensi del DPR 753/1980, l'emissione di specifica ordinanza sindacale per la difesa dagli incendi, prevedendo l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo di "grave pericolosità".

Preso altresì atto che la stessa nota chiede di specificare nell'ordinanza sindacale, l'obbligo dei possessori, se tali terreni fossero coltivati, a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

Visto l'art. 450 c.p., che prevede la responsabilità penale per "chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario".

Richiamato il 1° comma dell'art. 48 del D.P.R. 753/80 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" che testualmente recita: "E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanze delle linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017 e suoi allegati (Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2017-2019), con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art.3, comma 3 lett. F) della Legge 21.11.2000 n.353 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innesco d'incendio nelle aree e nei periodi di rischio, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo".

Visto l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

Vista la DGR n. 13/6 del 14.3.2017, concernente "Linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 04.05.2018 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2018".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 03.05.2019 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2019".

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.22/3 del 23.04.2020 “Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022”.

Visto l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23.04.2021 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022. Aggiornamento 2021”.

Visto l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23.04.2021, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

Vista l'ordinanza sindacale n. 03 del 13.05.2021 avente ad oggetto “prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie – anno 2021”.

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D.lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza.

Richiamati i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto quindi di provvedere in tal senso;

Ferma restando la normativa penale e l'applicazione di ulteriori specifiche sanzioni previste dall'ordinamento.

### **ORDINA**

- i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alla linea ferroviaria, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Abbasanta, devono tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2021);
- se tali terreni sono coltivati, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- è vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 753/80;
- i soprannominati soggetti sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il pubblico servizio di trasporto.

### **AVVERTE**

Fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori, l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80 con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81.

I proprietari o possessori o detentori, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza.

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori; nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori necessari sostituendosi a proprietari/conduttori, addebitando i costi sostenuti ai soggetti inadempienti.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

### **AVVISA**

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o

notificazione al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane provvederà con tempestività alla segnalazione di eventuali anomalie, mediante indicazione precisa e dettagliata dei siti.

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, in caso di accertata inottemperanza alla presente ordinanza, provvederà immediatamente d'ufficio, nel rispetto delle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, con spese a carico dei responsabili.

#### **DEMANDA**

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare, vigilano al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

#### **DISPONE**

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Territoriale Produzione di Cagliari;
- alla Prefettura di Oristano;
- alla Questura di Oristano;
- al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza – Sede;
- alla Stazione Carabinieri di Abbasanta;
- alla Stazione Forestale di Ghilarza;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

Abbasanta, 10.06.2021

**La Sindaca  
F.to Patrizia Carta**

*Copia conforme all'originale*